

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 28/01/2026

FATTO

1) Con ricorso del 25.7.2025 il ricorrente allega che la resistente avrebbe erroneamente stornato e, in alcuni casi, non accreditato tre pagamenti con carta regolarmente disposti a suo favore via POS dai propri clienti in data 19.2.2022 (d'importo pari a Euro 140,00), 23.5.2022 (d'importo pari a Euro 130,00) e 10.12.2024 (d'importo pari a Euro 180,00) per un totale quindi di Euro 450,00, come asseritamente comprovato dagli scontrini di avvenuta e regolare transazione ricevuti dai clienti stessi e prodotti in copia.

Al riguardo, il ricorrente lamenta di aver segnalato più volte il problema alla resistente senza ricevere risposta o ricevendo in alcuni casi riscontro negativo.

Conclude pertanto il ricorrente chiedendo che la resistente provveda a versargli l'importo ritenuto dovuto di Euro 450,00, oltre al rimborso delle spese sostenute.

2) Con controdeduzioni del 24.9.2025, la resistente conferma che, dalle verifiche svolte, le tre transazioni indicate dal ricorrente sarebbero state oggetto di uno "storno implicito" generatosi in automatico dal terminale POS del ricorrente stesso per momentanei problemi di linea.

Ciò posto, la resistente obietta di aver invero riscontrato, in data 6.6.2022 e 21.9.2022, le richieste di recupero delle due transazioni con carta di debito del 2022, invitando l'odierno ricorrente a rivolgersi alla propria filiale bancaria, invito a cui lo stesso non avrebbe però dato seguito. La resistente comunica quindi che, in via del tutto eccezionale, avrebbe tuttavia già provveduto a rimborsare di sua iniziativa i corrispondenti importi al ricorrente, al netto delle commissioni dovute, con pagamento in data

23.9.2025 dell'importo complessivo di Euro 286,00 euro, comprensivo altresì del rimborso della spesa di Euro 20,00 sostenuta dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso.

Relativamente invece al problema del mancato accredito della transazione con carta di credito del 2024 di Euro 180,00, la resistente eccepisce che ne sarebbe venuta a conoscenza solo col reclamo del ricorrente pervenutole in data 7.4.2025, a cui ha fornito quindi riscontro con l'email del 21.5.2025 (prodotta in copia), avendo infine già accreditato il relativo importo al ricorrente, al netto delle commissioni dovute (pari quindi ad Euro 177,32), in data 19.9.2025, come da documentazione allegata.

Conclude pertanto la resistente chiedendo di respingere il ricorso.

DIRITTO

1) Sulla base delle allegazioni delle parti, la controversia oggetto del presente ricorso appare riguardare le modalità di esecuzione del servizio di pagamento di convenzionamento di operazioni di pagamento (c.d. *acquiring*), con specifico riferimento all'allegato erroneo storno e/o mancato accredito di tre pagamenti con carta disposti via POS a favore del ricorrente dai propri clienti in data 19.2.2022 (d'importo pari a Euro 140,00), 23.5.2022 (d'importo pari a Euro 130,00) e 10.12.2024 (d'importo pari a Euro 180,00) per un totale quindi di Euro 450,00, con conseguente domanda di accredito da parte della resistente del relativo importo.

2) In punto di diritto, vale quindi preliminarmente evidenziare che al fine della decisione della controversia deve farsi riferimento, tra l'altro, alle pertinenti disposizioni del D.lgs. 11/2010, come modificato dal D.lgs. 218/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD 2), e del relativo Regolamento Delegato (UE) 2018/389 del 27.11.2017 sui requisiti della "autenticazione forte del cliente" (SCA), in quanto applicabili alle operazioni della specie effettuate successivamente alla data del 14.12.2019.

3) Ciò posto, il Collegio ha presente che deve essere considerato incontestato tra le parti, atteso che il ricorrente nulla ha eccepito rispetto a quanto espressamente rappresentato e controdedotto al riguardo dalla resistente in sede istruttoria, che quest'ultima abbia *medio tempore* già provveduto ad accreditare al ricorrente - prima in data 19.9.2025 e da ultimo in data 23.9.2025 - l'importo delle tre operazioni contestate, detratto però l'ammontare delle commissioni contrattualmente dovute alla resistente medesima, nonché quello di Euro 20,00 a titolo di rimborso della spesa sostenuta dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso.

4) In particolare, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, risulta che la resistente abbia già versato al ricorrente le seguenti somme:

- a) in data 19.9.2025, l'importo di Euro 177,32 a titolo di accredito dell'importo della transazione con carta di credito del 2024 di cui il ricorrente era beneficiario (detraendo quindi dal relativo importo di Euro 180,00 quello delle commissioni di *acquiring* dovute);
- b) in data 23.9.2025, l'importo complessivo di Euro 286,00, a titolo di accredito dell'importo delle due transazioni con carta di debito del 2022 di cui il ricorrente era beneficiario (detraendo

quindi dal relativo importo di Euro 270,00 quello delle commissioni di *acquiring* dovute) e di rimborso della spesa di Euro 20,00 sostenuta dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso.

5) Ne consegue che, secondo il Collegio, debba essere pertanto allo stato dichiarata cessata la materia del contendere relativamente a tutte le domande proposte dal ricorrente, compresa quella avente ad oggetto il rimborso del contributo versato dal ricorrente stesso per la presentazione del presente ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE